

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO in persona del Presidente Longo Antonio e LONGO ANTONIO in proprio rappresentati e difesi dall'Avv.to Gianluigi Pellegrino ,elettivamente domiciliati in Napoli alla via Melisurgo 4 presso lo studio dell'Avv.to Andrea Abbamonte ,in virtù di procura agli atti .

INTERVENTORE

E

AURISICCHIO RAFFAELE, BARRA FRANCESCO, DE CRISTOFARO GIUSEPPE ,D'ALESSANDRO ANTONIO ,DI LUCA ANTONIO,GRIMALDI AMODIO,MARI FRANCO,SCOTTO ARTURO,VOZZA SALVATORE ,tutti elettivamente domiciliati a Napoli alla Riviera di Chiaia n. 267 presso lo studio dell'Avv.to Francesco Lombardi ,rappresentati e difesi dal Prof .Avv.to Arnaldo Miglino in virtù di procura in calce all'atto di intervento .

INTERVENTORE

E

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (P.S.I.) Federazione Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. il segretario regionale Avv.to Antonio Scuderi ,procuratore e difensore di se stesso ,rapp.to e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv.to Enrico Ricciuto ,presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Vecchia Poggioreale n.14 in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento.


INTERVENTORE

E

CIARAMBINO VALERIA ,VIGLIONE VINCENZO ,SAIELLO GENNARO CAMMARANO MICHELE, MUSCARA' MARIA, MALERBA TOMMASO, CIRILLO LUIGI tutti elettivamente domiciliati a Napoli alla via Melisurgo 23 presso lo studio dell'Avv.to Enrico Bonelli ,rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti Agosto Oreste e Marchese Stefania.

INTERVENTORE

E



GERMANO GIOVANNI elettivamente domiciliato a Napoli alla via Toledo 282 presso l'Avv.to Antonino Gebbia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di intervento .

INTERVENTORE

AVOLIO SERGIO elettivamente domiciliato a Napoli alla via Blundo 54 presso lo studio dell'Avv.to Mario Montefusco dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di intervento . INTERVENTORE

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente p.t. elettivamente domiciliata a Napoli alla via S.Lucia 81 presso l'Avvocatura regionale ,rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria d'Elia, Fabrizio Niceforo, Massimo Lacatena e Almerina Bove dell'Avvocatura Regionale. INTERVENTORE

E

D'AMELIO ROSA elettivamente domiciliata a Napoli alla via S.Brigida 64 presso gli Avv.ti Lelio della Pietra , Fulvio Bonavitacola e Giuseppe Russo in virtù di procura a margine dell'atto di intervento.

INTERVENTORE

E

FOGLIA PIETRO, MAISTO GIUSEPPE, FORTUNATO GIOVANNI, SALVATORE GENNARO, MARINO ANGELO, ROMANO PAOLO, NAPPI SERGIO , RUGGIERO ANTONIA ,SCHIFONE LUCIANO , AMENTE MAFALDA tutti rappresentati e difesi dal prof Avv.to Giuseppe Olivieri ,dagli Avv.ti Salvatore e Giuliano Di Pardo ,dall'Avv.to Nicola Scapillati, dall'Avv.to Andrea Latessa e dall'Avv.to Francesco Percuoco, presso cui sono elettivamente domiciliati a Napoli al viale Raffaello 34 in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento.

INTERVENTORE

NONCHE'

R.G. 16879/15 pag. 3



Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli in persona del Sostituto procuratore delle Repubblica dott.ssa Valeria Gonzales y Reyero

INTERVENTORE EX LEGE

Visto il ricorso ex art 700 c.p.c. depositato il 30.6.15 in corso di causa ,nel giudizio promosso ex art 22 D.Lgs 150/2011 ed art. 702 bis c.p.c. nell'interesse di De Luca Vincenzo con il quale il ricorrente ha richiesto di sospendere /disapplicare il DPCM del 26.6.2015 e conseguentemente reintegrare ,con effetto immediato ,l'On.le Vincenzo De Luca nella carica di Presidente della Regione Campania ,con esercizio dei connessi poteri e funzioni, fino alla decisione del giudizio di merito ,anche inaudita altera parte ,in via subordinata rimettersi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 Dlgs. 235/2012 alla Corte Costituzionale e medio tempore sospendersi il DPCM del 26.6.2015 ,con reintegrazione provvisoria del ricorrente nella carica di Presidente ,almeno fino alla udienza successiva alla decisione della Corte .

Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli e gli atti di intervento delle parti.

Visti gli atti e la documentazione prodotti ,sentite le parti ed il PM

OSSERVA

Preliminarmente quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto nella forma cartacea anziché telematica come previsto dall'art 16 bis della legge 221/12 (di conversione del Dl 179/12) come introdotto dalla L. 228/12 rileva il collegio che il ricorso cautelare, sebbene proposto in corso di causa, costituisce comunque nuova domanda che poteva essere proposta anche con il deposito tradizionale in Cancelleria ; tale ricorso non può considerarsi un successivo atto processuale rispetto al giudizio ex art 22 Dlgs.150/2011, avendo natura eventuale e non necessaria rispetto al ricorso principale anche perché oltre alla sussistenza del diritto (quanto meno del fumus boni iuris) richiede, come presupposto, il periculum in mora, necessita di uno specifico mandato ad litem e del versamento di un ulteriore contributo unificato , tant'è che allo stesso viene dato autonomo numero di ruolo (



rispetto al ricorso di merito). In ogni caso si è correttamente instaurato il contraddittorio e l'atto quindi, al di là della forma prescelta, ha raggiunto lo scopo sanando ogni eventuale nullità , tra l'altro non espressamente prevista e quindi non dichiarabile (artt. 156 e 157 c.p.c.).

Lo stesso ragionamento va applicato alla memoria difensiva degli Avv.ti Marchese e Agosto depositata in udienza dovendosi ritenere una comparsa di costituzione integrativa di quella già depositata il 2.7.15 per il principio di simmetria delle forme .

Questo collegio quanto alle eccezioni preliminari di inammissibilità e di incompetenza territoriale del ricorso proposto ritiene che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario adito ,competente territorialmente .

Come già osservato da questa stessa sezione nell'ordinanza del 19.9.15 dep. il 25.6.15 e resa nel procedimento n. 14976/15, noto come "ricorso De Magistris":

"In via preliminare, ritiene il Tribunale che effettivamente la questione relativa alla sospensione di cui all'art 11 comma 1 del dlgs. n. 235/2012 rientri tra le cause indicate dall'art 22 del dlgs. 150 cit. che, nell'ambito della cosiddetta "semplificazione dei riti", ha dettato una disciplina omogenea per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali. Invero, sebbene non esplicitamente richiamata dal legislatore, la sospensione è sicuramente assimilabile alle questioni di ineleggibilità, incandidabilità e decadenza, differenziandosi in particolare da quest'ultima perché a tempo determinato e perché riconnessa ad una condanna non ancora definitiva, che, tuttavia, allorquando lo divenga determina appunto la decadenza dal munus pubblico. In sostanza, anche nel caso di specie ciò che viene richiesto è la verifica dei requisiti per la permanenza nella carica elettiva (cd. ius in officio). Del resto, in passato, l'orientamento espresso, in alcune pronunce, dalla Suprema Corte (cfr. per il caso di sospensione dalla carica di consigliere regionale: Cass. Sez. I n. 17020 del 12 novembre 2003 e per il caso di sospensione dalla carica di consigliere comunale Cass. Sez. I n. 1990 del 20.01.2003 e Cass. Sez. I n. 16052 dell'8.07.2009), nelle



controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di una delibera applicativa di una sospensione dalla carica si sono ritenute applicabili -secondo un'interpretazione estensiva del concetto di "delibere in materia di eleggibilità" - le disposizioni di cui all'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 in quanto l'art.9 - bis del citato decreto-abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. e) del d.lgs. 8 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicabilità agli amministratori regionali- ai sensi dell'art. 19 l. 17 febbraio 1968 n. 108, richiamava per i relativi giudizi i termini stabiliti dall'art. 82".

A tal proposito la Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza 11131/15 nell'affermare la giurisdizione del Giudice Ordinario ha affermato che "la sospensione è assimilabile, per continenza, alle suddette questioni di ineleggibilità, incandidabilità, decadenza " e che, "la mera circostanza delle temporaneità degli effetti della causa che impedisce di rivestire la carica in nessun modo è idonea a far rifluire la situazione giuridica di diritto soggetto ad un posizione di interesse legittimo così da radicare la giurisdizione del g.a. ".

Ricondotto il giudizio in merito alla sospensione dalla carica di Presidente della Regione nella disciplina dell'art 22 della legge 150/11, va disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in quanto lo stesso art 22 prevede che le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della Regione. Si tratta di competenza territoriale inderogabile ex art 28 c.p.c. in ragione della partecipazione del PM, il cui necessario intervento comporta la riserva di cognizione collegiale del rito sommario ex art 702 bis c.p.c. e quindi anche del ricorso cautelare in corso di causa.

Quanto alla compatibilità del ricorso cautelare con la procedura semplificata prevista dall'art 22 della legge 150/11 questo tribunale sempre nella precitata ordinanza ha osservato che "l'effetto di razionalizzazione che permea il d.lgs 150 cit. quanto al contenzioso elettorale si coglie nell'aver ricondotto il medesimo al modello delineato dal rito sommario di cognizione, scegliendo, però, di conservare, accanto ai criteri previsti dalla disciplina previgente per l'individuazione dell'organo



giudicante quei profili di specificità della disciplina precedente strettamente connessi con la materia oggetto del giudizio i cui effetti non possano conseguirsi con le norme contenute nel c.p.c. (cfr. art 54 della legge di delega n. 69/2009). In particolare, poiché obiettivo primario è la celere definizione del giudizio dal momento che risultano in discussione i diritti inviolabili di elettorato, posto che di solito il circoscritto oggetto del giudizio esige al più, di regola, un'istruzione meramente documentale, il legislatore ha scelto il rito sommario, dettando però degli accorgimenti che, dando conto delle soluzioni accolte dalla disciplina previgente, fanno discostare sotto molteplici profili la disciplina in questione dal modello di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c.

Sgombrato il campo da tale questione quanto alla compatibilità in linea generale tra l'art. 702 bis c.p.c e la tutela di cui all'art 700 c.p.c., posto che non vi è alcuna norma di legge che la escluda specificamente, si osserva che il procedimento sommario di cognizione è di tipo "ordinario" perché la cognizione è piena, mentre la sommarietà consiste solo nella deformalizzazione. Se la cognizione è piena, allora essa rientra nella nozione di "via ordinaria", giustificando così l'applicazione dell'art. 700 c.p.c. laddove sia esperibile, comunque, un'azione tramite rito sommario di cognizione. Nel procedimento sommario di cognizione la sommarietà non riguarda il contenuto dell'accertamento posto a base della decisione, il quale accertamento deve, invece, tendere alla verifica della fondatezza delle allegazioni di parte in termini di verità (processuale) e non già di mera verosimiglianza. In altri termini, la sommarietà del procedimento cautelare è diversa da quella del procedimento sommario, perché nel primo caso ci si limita ad accertare il fumus boni iuris, mentre nel secondo caso si attua un'istruttoria, seppur deformalizzata, che ha lo scopo di far pervenire ad una pronuncia idonea a divenire cosa giudicata ex art. 2909 c.c. (sulla possibilità della tutela cautelare in corso di causa nell'ambito dei procedimenti sommari ex art 702 bis c.p.c. cfr. da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 592 del 15/01/2015 in tema di procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, avverso le deliberazioni in




materia disciplinare del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, richiamato anch'esso alla disciplina del procedimento sommario dall'art 27 d. lgs n. 150/2011)."

La Giurisprudenza oggi ritiene pacificamente il procedimento sommario quale rito semplificato di cognizione piena (Cass 2/12) alternativo al rito ordinario con una scelta lasciata alla discrezionalità del Giudice ,tranne che per giudizi (come il contenzioso elettorale) assoggettati obbligatoriamente a tale rito ex d.lgs 150/11; il carattere semplificato attiene tuttavia solo alla trattazione o all'istruzione e non anche alla cognizione .Inoltre nel rito sommario,a differenza del procedimento cautelare uniforme , non è previsto un contraddittorio anticipato e pertanto non sono previsti provvedimenti inaudita altera parte, ma deve essere fissata la comparizione delle parti e l'ordinanza conclusiva del giudizio ha idoneità a passare in giudicato .E' stato altresì escluso che il rito sommario abbia natura cautelare ,nonostante la collocazione delle norme ad esso inerenti nella stessa sezione del codice ,essendo esclusa per la sua instaurazione il periculum in mora ed essendo la natura cognitiva risultante esplicitamente dalla rubrica del capo III bis c.p.c. introdotto dall'art 51 della legge 69/2009 (Cass SSUU 11512/12).

Né può argomentarsi diversamente per il fatto che le controversie di cui all'art 22 d.lgs n. 150 cit. abbiano carattere *urgente*.

"Sul punto, in realtà la disciplina dettata dall'art 22 cit. si conclude con la disposizione che prevede la trattazione, in ogni grado, in via di urgenza, ma tale disposizione non attiene alle modalità di svolgimento del giudizio, ma bensì alla priorità con cui tali controversie devono essere trattate rispetto alle altre. Ciò è reso palese dal fatto che le modalità di svolgimento del giudizio risultano disciplinate mediante, ad esempio, la previsione di termini specifici per l'instaurazione del contraddittorio che, nel caso di specie, per rispondere ad un'altra delle eccezioni sollevate dalle difese sopra richiamate, avrebbero comportato la trattazione del giudizio regolarmente instaurato con ricorso ex art 22 d.lgs. 150 cit. a termine di ultrattività della misura cautelare concessa dal T.A.R. ampiamente elasso, e ciò con




irrecuperabile detrimento del diritto di elettorato passivo del ricorrente e in dispregio del principio della translatio iudicii.

Del resto, vale altresì rilevare che analoga previsione in termine di urgenza era contenuta nella disciplina previgente (cfr. art. 82 D.P.R. n. 570/1960) e che nonostante l'urgenza prescritta per la trattazione delle controversie elettorali i termini che scandiscono l'iter del processo elettorale sono comunque soggetti alla regola della sospensione feriale, fatta salva la facoltà del giudice di dichiarare l'urgenza di un singolo procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 92 comma 2 ord. giud. (cfr. fra le più recenti Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 14/02/2003, Sez. 1, Sentenza n. 1733 del 07/02/2001). Infine, anche la disciplina dettata in tema di contenzioso elettorale devoluto alla giurisdizione amministrativa, laddove il d.lgs n 104/2010 all'art 129 comma 10 conferma quanto sostenuto in precedenza: invero, il legislatore ha disposto espressamente per l'esonero dalla sospensione dei termini feriali delle sole controversie avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio, nulla prevedendo per le altre ipotesi.

Inoltre, sul punto occorre effettuare un'ultima considerazione.

Valutate le rilevanti finalità cui è preordinato l'istituto della sospensione necessaria del processo non è mai stato dubitato il suo operare anche nell'ambito del giudizio elettorale, malgrado l'urgenza che ne informa lo svolgimento. Nel caso di specie, come si è detto in precedenza, il giudizio di merito che prosegue innanzi al Tribunale è il giudizio nel corso del quale il T.A.R. ha dichiarato la sospensione ai sensi dell'art 23 comma 2 della legge n. 87/1953 e l'art 669 quater c.p.c. prevede espressamente la possibilità che in un giudizio sospeso possano essere avanzate istanze cautelari. Ciò posto, sostiene il Movimento Difesa del Cittadino che l'art 22 d.lgs. 150/2011 non prevede esplicitamente la possibilità di chiedere la sospensione dell'atto della P.A. che, nel caso di specie, ha dichiarato la sospensione dalla carica del de Magistris in forza dell'art 11 d.lgs n. 235/2012 e che, pertanto, anche alla luce dell'art 5 del d.lgs n. 150 cit. non sarebbe stato possibile per il ricorrente ottenere la tutela cautelare richiesta. Tuttavia, l'interpretazione offerta non convince dal



momento che l'art 5 cit. si limita a dettare una disciplina comune per tutte le ipotesi in cui nel d.lgs. 150 cit. sia esplicitamente prevista la sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento. Da tale disciplina comune non è possibile cogliere alcun divieto in ordine alla possibilità di ricorrere alla tutela cautelare offerta dall'art 700 c.p.c. proprio laddove esplicitamente non previsto l'istituto della sospensione, la quale, peraltro, viene applicata, di regola, "quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" (art 5 cit, comma 1), venendo il rilievo del periculum in mora solo in caso di concessione del provvedimento fuori udienza (art 5 cit., comma 2 "In caso di pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata entro la prima udienza successiva con l'ordinanza di cui al comma 1").

Del resto, con la storica sentenza costituzionale n. 190 del 1985 si è registrata una radicale inversione di rotta nella giurisprudenza della Consulta quanto alla tutela cautelare che, proprio a partire da quel momento, ha assunto progressivamente un ruolo essenziale nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale, trovando fondamento in una norma non scritta del diritto processuale comune. Di tale tutela l'articolo 700 c.p.c. costituisce una specifica applicazione nell'ambito del processo civile, secondo le regole positive che il legislatore ha dettato. In sostanza, è proprio dal 1985 che si è posto il problema di conferire rilevanza costituzionale al principio chiovendiano secondo cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione. Tale principio è stato dapprima posto genericamente a fondamento della tutela cautelare considerata in senso ampio, in seguito trovando massima esplicazione, sotto il profilo della legislazione ordinaria, nell'articolo 700 c.p.c.. In Costituzione, invero, non è previsto uno specifico modello di tutela giurisdizionale in quanto la disciplina della materia era rimessa al legislatore ordinario. Tuttavia, come si è visto in precedenza con riferimento proprio alla translatio iudicii, i principi costituzionali influiscono direttamente sulle scelte del legislatore e la tutela giurisdizionale risulta



indispensabile nell'attuazione del diritto sostanziale, a sua volta imprescindibile e ulteriore passaggio rispetto al semplice riconoscimento di una posizione soggettiva. Del resto, nei confronti dei diritti fondamentali il nostro ordinamento non ha approntato una tutela differenziata, come invece nel sistema di altri Paesi; conseguentemente, è apparso decisivo, per assicurare una protezione giurisdizionale effettiva, rinviare alla tutela d'urgenza. In sostanza, la tutela cautelare è espressione di quel generale principio del processo in virtù del quale, al termine di quest'ultimo, la parte costretta a rivolgersi al Giudice debba essere posta, se ha avuto ragione, nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se non avesse dovuto ricorrere all'intervento giurisdizionale. Lo stesso principio vale, ovviamente, anche per la parte nei cui confronti sia stata infondatamente attuata la tutela richiesta.

Anche la Corte di Giustizia comunitaria si è occupata di misure cautelari, che ha ritenuto essere solo quelle dal carattere provvisorio emanate sulla base del presupposto dell'urgenza inteso come rischio, sempre provato dal ricorrente, di un imminente danno grave ed irreparabile. Nell'esperienza giuridica comunitaria, con riferimento a tale ultima nozione di danno, un pericolo di pregiudizio assume la connotazione della irreparabilità qualora, verificandosi, non vi si possa rimediare tramite indennizzo a posteriori o quando, in mancanza del provvedimento cautelare, la situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio potrebbe essere compromessa in modo irreversibile anche ad opera della decisione di merito.

E' evidente la solidità della copertura costituzionale prevista per la tutela cautelare atipica e l'ammissibilità, quindi, per tutte le argomentazioni sopra svolte al suo ricorso anche nel caso di specie".

Infine quanto all'ammissibilità degli interventi va rilevato che il ricorso elettorale è una ipotesi di azione popolare che può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore ,diretta a porre rimedio ad un eventuale operato illegittimo della pubblica amministrazione ; tale azione popolare è posta a tutela della collettività in quanto il ricorrente agisce *uti civis* per salvaguardare la regolare composizione ed il regolare funzionamento degli organi collegiali degli enti locali da cui deriva il



carattere diffuso della legittimazione ; inoltre la legittimazione ha natura fungibile perché posta ad evitare che l'inerzia di colui che ha instaurato il giudizio finisca per pregiudicare l'interesse della collettività dovendosi ritenere opportuno garantire il diritto di difesa a tutti coloro che ,attesa l'estensione *ultra partes* del giudicato elettorale ,sono in ogni caso tenuti a subire gli effetti della decisione .L'interesse dell'attore, in genere, ha comunque carattere individuale e si identifica nel diritto di elettorato attivo e/o passivo previsto dalla Costituzione ,e pertanto va riconosciuta la *legitimatio ad causam* ai soli cittadini dell'ente locale in questione .Sono inoltre legittimati all'azione elettorale i diretti interessati dovendosi con ciò intendere sempre i titolari di diritti soggettivi (come i candidati non risultati eletti ,e precisamente il primo di questi ,qualsiasi componente dell'organo deliberativo) e non coloro che hanno un mero interesse al buon andamento della pubblica amministrazione .Legittimati all'intervento nel giudizio elettorale sono quindi i soggetti investiti della relativa *legitimatio ad causam* e pertanto gli elettori dell'ente locale in oggetto .

*“ In tema di contenzioso elettorale il processo può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore del comune e da chiunque vi abbia interesse, il che configura una legittimazione diffusa e fungibile, accordata dall'ordinamento in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e che trova la sua ragion d'essere nell'opportunità di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo, con la necessaria conseguenza che il giudicato formatosi in tale giudizio acquisti autorità ed efficacia erga omnes, non essendo compatibile con la natura popolare dell'azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio e non operino anche nei confronti di tutti gli altri legittimati e dell'organo collegiale cui il giudizio stesso si riferisce (cfr. le sentenze delle sezioni unite nn. 73 del 2001 e 2464 del 1982; Sez. 1, **Sentenza n. 27327 del 2011**) .*



La Giurisprudenza tende ad escludere la legittimazione processuale dell'ente territoriale nel giudizio promosso da colui che sia stato dichiarato decaduto dalla carica elettorale o non eleggibile , anche quando il ricorso miri a ottenere la declaratoria di nullità della relativa deliberazione, in quanto tale giudizio ha per oggetto non la legittimità del provvedimento di dichiarazione di decadenza o di ineleggibilità, bensì la sussistenza del diritto soggettivo alla permanenza nella carica (vedi Cass. nn. 1020/1991, 8979/1992, 4868/1994, 6153/1996, 13588/2000,16205/2000). Osserva la Corte che *“nel giudizio promosso dall'eletto avverso la delibera municipale di nullità della sua elezione, legittimo e necessario contraddittorio è il soggetto che a lui si sostituisce per legge nella carica in dipendenza della delibera stessa. A lui soltanto deve essere notificato il ricorso da parte del candidato dichiarato decaduto per versare in una situazione di ineleggibilità o incompatibilità. Il principio è imposto dal rilievo che il giudice ordinario, anche in detta controversia, non svolge un sindacato sulla legittimità dell'atto consiliare, ne' esercita giurisdizione di annullamento dell'atto stesso, ma deve statuire sulla spettanza della carica, definendo un conflitto su posizioni di diritto soggettivo, alle quali rimane estraneo l'ente territoriale. (Sez. 1, Sentenza n. 25946 del 2007).*

Inoltre la Cassazione esclude come contraddittori necessari gli eletti delle liste collegate, ma ne ammette l'intervento adesivo dipendente (Sez. 1, Sentenza n. 15284 del 29/11/2000).

In base agli enunciati principi deve quindi escludersi la legittimazione processuale della Regione Campania e del Movimento Difesa del cittadino e di Antonio Longo dei quali è stata contestata la legittimazione all'intervento ,in quanto il Movimento difesa del cittadino risulta essere una organizzazione a tutela degli interessi del cittadino consumatore e il sig Antonio Longo risulta elettore della Regione Lazio (cfr sentenza del Consiglio di Stato 27.11.12), mentre tutti gli altri interventori risultano cittadini elettori della Regione Campania .





Passando al merito ,con decreto del Presidente di questa sezione del 2.7.15 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.6.15 con il quale era stata disposta la sospensione di De Luca Vincenzo dalla carica di Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

In via di urgenza veniva ritenuto sussistente il fumus boni iuris - non essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte e dal giudice amministrativo e da quello ordinario (v. per tutte quanto al Giudice ordinario ,Corte di Appello di Bari ordinanza 1748/2014 del 27.1.14 e quanto al Giudice Amministrativo ,TAR della Campania ordinanza depositata il 30.10.14) - ed il periculum in mora ,nel pregiudizio irreparabile derivante dalla mancata rimozione degli effetti della sospensione dalla carica ,posto che l'istante non potrebbe recuperare ,in alcun modo il periodo di sospensione subito ,nelle more dell'accertamento definitivo del merito e che il provvedimento impugnato, inibendo al Presidente l'esercizio dei poteri connessi alla sua carica e impedendo l'insediamento del Consiglio Regionale e la nomina degli organi di Presidenza del Consiglio entro il termine del 12.7.15 nonché la composizione della Giunta regionale e la nomina del vicepresidente ,determinerebbe la necessità di ricorrere a nuove elezioni ,con conseguente vanificazione del risultato elettorale e con indubbia lesione anche delle posizioni soggettive dei rimanenti eletti in Consiglio.

Come affermato dalla Cassazione a sezioni Unite (sent 11131/15) “ *il provvedimento di sospensione incide sul diritto soggettivo di elettorato passivo, atteso che questo non si esaurisce con la partecipazione all'elezione ma ovviamente si estende allo svolgimento delle funzioni per le quali si è stati eletti*”. Il provvedimento amministrativo che venga a disporre la sospensione dalla carica per il periodo di diciotto mesi ,dunque, incide direttamente su tale diritto soggettivo.

Diviene quindi rilevante ai fini del presente giudizio cautelare e di quello successivo di merito, la decisione delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, non risultano possibile, dato il chiaro tenore letterale delle norme in



commento, alcuna interpretazione costituzionalmente orientata risolutiva della fattispecie in esame.

Ritiene questo Collegio che la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata anche nel corso di un procedimento cautelare ,non essendovi alcuna statuizione normativa che ne impedisce la proposizione e non essendo in linea di principio incompatibile con il procedimento cautelare ove - sussistente il fumus boni iuris ed il periculum in mora - medio tempore vengano adottate soluzioni di tutela idonee a preservare il futuro riconoscimento del diritto .

A tal proposito la Corte Costituzionale nella sentenza 151/2009, richiamando la pregressa giurisprudenza della stessa Corte, ammette la possibilità che siano sollevate questioni di legittimità costituzionale in sede cautelare, sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenza n. 161 del 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006 ,sentenza 274/14).

Ritiene questo collegio che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale eccepita dal ricorrente quanto al punto 1) del ricorso di merito : violazione art 8 del D.lgs n. 235/2012 in relazione all'art 51 Cost. –divieto di interpretazione analogica estensiva in tema di cause restrittive del diritto di elettorato passivo – illegittimità dell'art 8 comma 1 lett a) e 7 comma 1 lett c) del D.lgs 31.12.2102 n. 235 per violazione dell'art 1 comma 64 legge 190/2012.

La legge delega 190/12 attribuiva al Governo un potere di riordino delle disposizioni in materia di incandidabilità e divieto di ricoprire nuove cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi (art 8 del disegno di legge). L'oggetto della delega al comma 63 individuava l'adozione di un testo unico in materia di incandidabilità a cariche elettive e il divieto di assunzione di alcune cariche elettive e di governo ed in entrambi i casi le



disposizioni dovevano riguardare soggetti per i quali erano state pronunciate sentenze definitive di condanna .

Infatti l'art 1 co. 64 lett. m) della Legge 190/2012, ha delegato il governo a disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza dal diritto dalle cariche in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica (recita testualmente la norma : “ disciplinare le ipotesi di sospensione e decadenza di diritto dalle cariche di cui al comma 63 in caso di sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi successiva alla candidatura o all'affidamento della carica “).

Si rinviene nei lavori preparatori della Camera che l'art. 8 del progetto di legge 513, comma 2 lettere l) ed m) dettava disposizioni comuni (“ principi e criteri direttivi di carattere generale “) . La lett l), in particolare, prevedeva in ossequio alle tecniche di redazione degli atti normativi, l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con quelle recate nel testo di legge .Nella seconda (la lettera m) si legge:” *disciplina le ipotesi di incandidabilità sopravvenuta ossia il caso in cui la condanna definitiva per delitti non colposi che causa l'incandidabilità o l'interdizione ,sopraggiunga in un momento successivo alla candidatura (in caso di cariche elettive) o all'affidamento della carica (in caso di cariche non elettive) . Il principio di delega prevede che in questi casi si procede a sospensione o alla decadenza di diritto dalla carica. La disposizione non fornisce ulteriori dettagli in ordine ai casi in cui si applica l'una o l'altra delle fattispecie anche se sembrerebbe plausibile l'applicazione della sospensione in caso di cariche elettive (anche in relazione alla temporaneità dell'incandidabilità prevista dalle lettere a) e b) e di decadenza per le cariche non elettive (di governo)”.*


Come ritenuto dalla Corte Costituzionale “ *La legge delegata è una delle due forme eccezionali con cui si esercita il potere normativo del Governo. Il relativo procedimento consta di due momenti: nella prima fase il Parlamento con una norma di delegazione prescrive i requisiti e determina la sfera entro cui deve essere contenuto l'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76); successivamente, in*



virtù di tale delega, il potere esecutivo emana i "decreti che hanno forza di legge ordinaria" (art. 77, comma 1). Queste fasi si inseriscono nello stesso iter, e ricollegando la norma delegata alla disposizione dell'art. 76, attraverso la legge di delegazione, pongono il processo formativo della legge delegata, come una eccezione al principio dell'art. 70. La norma dell'art. 76 non rimane estranea alla disciplina del rapporto tra organo delegante e organo delegato, ma è un elemento del rapporto di delegazione in quanto, sia il precetto costituzionale dell'art. 76, sia la norma delegante costituiscono la fonte da cui trae legittimazione costituzionale la legge delegata.

La inscindibilità dei cennati momenti formativi dell'atto avente forza di legge si evince anche dalla disposizione dell'art. 77, comma 1, secondo cui si nega al Governo il potere normativo, se non sia intervenuta la delegazione delle Camere: l'art. 76, fissando i limiti del potere normativo delegato, contiene una preclusione di attività legislativa, e la legge delegata, ove incorra in un eccesso di delega, costituisce il mezzo con cui il precetto dell'art. 76 rimane violato. La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi.

Né per sottrarre le leggi delegate al controllo costituzionale si dica che, nella specie, mancherebbe il presupposto per la esistenza della controversia di legittimità costituzionale; cioè un contrasto diretto tra norma ordinaria e precetto costituzionale, in quanto soltanto tale contrasto potrebbe dar luogo ad un accertamento di conformità o di divergenza costituzionale. Giacché se di regola il rapporto di costituzionalità sorge tra un precetto costituzionale e una legge ordinaria, non è da escludere che, in piena aderenza al sistema, possa egualmente verificarsi una violazione di un precetto costituzionale, come per le leggi delegate, qualora nello esercizio del potere normativo eccezionalmente attribuito al Governo non siano osservati i limiti prescritti. Anche in siffatta ipotesi si verifica un caso di



manca di potere normativo delegato, che non può sfuggire al sindacato di questa Corte.

La tesi opposta, che considera la legge delegante e la legge delegata, come leggi ordinarie, porterebbe a negare la competenza di questa Corte a conoscere di eventuali contrasti tra le due norme, attribuendone l'esame al giudice ordinario.

Non può inoltre sostenersi che, considerando la norma delegata come provvedimento di esecuzione della legge delegante, le eventuali esorbitanze debbano essere conosciute dal giudice ordinario, al pari degli eccessi dei regolamenti esecutivi; perché, non trovandosi la legge delegata sullo stesso piano costituzionale del regolamento esecutivo, non si può relativamente ai vizi dell'atto avente forza di legge ordinaria negare la particolare più efficace tutela disposta dalla Costituzione.

Sarebbe in contrasto col principio organizzativo posto a base della formazione delle leggi, negare per le leggi delegate, aventi anche esse carattere generale e che pur possono essere mancanti di elementi essenziali, sia la tutela costituzionale predisposta per le leggi del potere legislativo, sia la possibilità di una decisione con efficacia erga omnes (art. 136 Costituzione).

Pertanto non è a dubitare, che la violazione delle norme strumentali per il processo formativo della legge nelle sue varie specie (artt. 70, 76, 77 Costituzione), al pari delle norme di carattere sostanziale contenute nella Costituzione, siano suscettibili di sindacato costituzionale; e che nelle "questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge" (artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 comma 3 e 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) vanno comprese le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi delegate.

Consegue che il sindacato è devoluto sempre alla competenza della Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 cit. legge costituzionale n. 1, 23 cit. legge 1953, n. 87; soltanto le decisioni della Corte costituzionale possono assicurare, con la certezza del diritto, la piena tutela del diritto del cittadino alla costituzionalità delle leggi.



Affermata la sindacabilità costituzionale della legge delegata, occorre precisare i rapporti tra legge delegante e legge delegata.

La legge delegante va considerata con riferimento all' art. 76 della Costituzione, per accertare se sia stato rispettato il precetto che ne legittima il processo formativo. L'art. 76 indica i limiti entro cui può essere conferito al Governo l'esercizio della funzione legislativa.

Per quanto la legge delegante sia a carattere normativo generale, ma sempre vincolante per l'organo delegato, essa si pone in funzione di limite per lo sviluppo dell'ulteriore attività legislativa del Governo. I limiti dei principi e criteri direttivi, del tempo entro il quale può essere emanata la legge delegata, di oggetti definiti, servono da un lato a circoscrivere il campo della delegazione sì da evitare che la delega venga esercitata in modo divergente dalle finalità che la determinarono; devono dall'altro consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche della legislazione precedente, che nella legge delegata deve trovare una nuova regolamentazione.

Se la legge delegante non contiene, anche in parte, i cennati requisiti, sorge il contrasto tra norma dell'art. 76 e norma delegante, denunciabile al sindacato della Corte costituzionale, s'intende dopo l'emanazione della legge delegata.

Del pari si verifica un'ipotesi d'incostituzionalità, quando la legge delegata viola direttamente una qualsiasi norma della Costituzione” (Corte Costituzionale sentenza n. 3 del 1957).”

Pertanto il Governo:

- a) nel prevedere all'art 8 comma 1 del decreto legislativo 235/12 la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'art 7 comma 1) di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati dall'art 7 comma 1 lettera a) ,b) e c) ,non poteva disattendere il limite imposto alla legge delega ,estendendo la sospensione anche per le sentenze di condanna **antecedenti** la candidatura o l'assunzione della carica;



Sempre ai fini della rilevanza della questione, non può ritenersi dalla semplice lettura dell'art 8 della cosiddetta legge Severino che la stessa non sia applicabile al ricorrente De Luca, come prospettato dalla sua difesa.

La circostanza che il De Luca abbia riportato la condanna non definitiva prima dell'assunzione della carica, risulta irrilevante in quanto nella norma citata è completamente scomparso qualsiasi riferimento temporale relativo alle condanne che la legge delega ancorava solo ad epoca successiva all'assunzione della carica stessa e tale norma è quella allo stato imperativa.

b) non poteva disattendere il limite imposto dalla legge delega estendendolo anche al caso di **sentenza non definitiva di condanna**, non previsto dalla legge delega.

Come osservato nella ordinanza della Corte di Appello di Bari del 27.1.14:

*“In altre parole il primo giudice è incorso nella patente violazione dell'art. 12 delle preleggi, accedendo ad una lettura della norma assolutamente contraria ad un chiaro e inequivoco dettato che **demandava al legislatore il compito di disciplinare la sospensione di diritto solo in caso di sentenza definitiva di condanna.***

Il mandato non era né illogico né contraddittorio atteso che il Parlamento, approvando il testo delle legge delega, aveva evidentemente condiviso le conclusioni rassegnate alla Commissione affari Costituzionali dal relatore, che aveva sostenuto che la lettera m) del comma 64 dell'art 1 riferiva la sospensione alle cariche elettive e la decadenza a quelle non elettive, come detta il tenore letterale della norma testè trascritta. La portata della delega era pertanto chiara e manifesta e non era consentito al legislatore delegato di regolare la fattispecie in modo inconfutabilmente creativo secondo una logica diversa, certamente condivisibile e più aderente allo scopo generale che si intendeva perseguire, ma ben al di là del mandato conferito dalla legge delega. Il legislatore delegato non poteva travalicare i limiti assegnabili “.


Non è quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma primo dell'art 8 del d.lgs. 3.12.2012 n. 235 perché, in



violazione degli artt. 76 e 77 della Carta Costituzionale , dispone la sospensione dalla carica di Presidente della Regione Campania (per quanto qui rileva) a seguito di condanna non definitiva.


Sull'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente al punto IV del ricorso di merito, ovverosia la illegittimità costituzionale degli artt 7 e 8 del D.lgs n. 235/12 in relazione agli artt 25 e 117 della Cost. e all'art 7 CEDU ed 11 delle preleggi in relazione tanto alla **irretroattività** della norma alla fattispecie concreta rappresentata dalla decisione del Tribunale di Salerno, che aveva condannato il ricorrente per abuso di ufficio per fatti risalenti al 2008, quanto alla previsione di un'ulteriore fattispecie di reato (abuso di ufficio) non prevista come causa di sospensione o di decadenza dalla carica , ritiene il collegio di parzialmente condividere le argomentazioni, nei termini di seguito specificati.

A tal proposito la precitata ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari, di cui si condividono le motivazione ,ha argomentato che “ *quand'anche dovesse ritenersi che effettivamente la sospensione dalla carica costituisca un effetto di natura amministrativa della condanna penale ancorchè non passata in giudicato ,non appare tuttavia dubbio che comunque si tratta di effetto afflittivo conseguito di diritto a condanna per un reato consumato in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del D.Lgs 235/12, che tale effetto aveva statuito,di modo che non pare possa sostenersi ragionevolmente l'insussistenza della violazione degli articoli della Costituzione 25 e 117(quest'ultimo con riferimento all'art 7 della CEDU) .Sebbene infatti lo scopo delle norme sia indubbiamente quello di allontanare dall'amministrazione della cosa pubblica ,anche in via cautelare ,chi si sia reso moralmente indegno – e si tratta di scopo assolutamente condivisibile in quanto risponde alla comune opinione dei consociati - ,tuttavia va considerato che la suddetta tutela collide con il diritto di rango costituzionale di accesso alle cariche elettive e di esercizio delle funzioni connesse alla carica conseguita in virtù di libere elezioni ,diritti tutelati e garantiti dall'art 51 della Carta costituzionale che non possono in concreto essere garantiti se non nell'ambito delle garanzie costituzionali*



tutte ,di modo che è parte necessaria consustanziale del diritto il divieto di retroattività delle norme sanzionatorie ,disciplinato dall'art 11 delle preleggi” .


Anche il TAR Campania nella ordinanza del 22.10.14 ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art 11 primo comma lettera a) del d.lgs 235/12 ,in relazione all'art 10 primo comma lett. c) del medesimo decreto legislativo perché l'applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2 ,4 secondo comma ,51 primo comma e 97 secondo comma della Costituzione .Ha ritenuto tale collegio che “ l'applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria ,anche di natura non penale ai sensi dell'art 25 ,secondo comma Cost ,urta con la pienezza ed il regime rafforzato di diritti costituzionalmente garantiti ,tutte le volte in cui la Carta rimette alla disciplina legislativa il regime ordinario di esercizio di quel diritto ; pertanto ove vi sia riserva di legge per la disciplina di diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta ,assumono rango costituzionale anche i principi generali che disciplinano la fonte di produzione normativa primaria ; di conseguenza, essendo il divieto di retroattività di cui all'art 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale ,uno dei principi su cui si fonda l'efficacia della legge nel tempo ,la sua violazione è anche violazione del diritto che la Costituzione espressamente la chiama a disciplinare e proteggere .In questo senso l'art 51 della Costituzione nell'affidare alla legge l'individuazione dei requisiti per l'accesso alle cariche pubbliche ,quindi la disciplina positiva per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, ciò consente nei limiti fisiologici entro i quali alla legge stessa è consentito operare, cioè non retroattivamente .Si aggiunga che la forza di tale assunto s'intensifica ,tenuto conto del primo dei citati postulati ,ossia la natura sanzionatoria della cause ostative di cui al d.lgs 31 dicembre 2012 n. 235 – tra cui figura la sospensione dalla carica applicata al ricorrente – attesa l'inderogabilità assoluta del principio di irretroattività nell'ambito di istituti e regimi in buona parte assimilabili alle sanzioni penali “. Condividendo questo collegio le argomentazioni esposte con particolare riferimento all'assimilabilità ad una sanzione penale delle cause di sospensione dall'esercizio di una carica pubblica quale limite all'esplicazione del diritto di



elettorato passivo di cui all'art 51 primo comma della Costituzione ,diritto inviolabile ai sensi dell'art 2 della Carta , e posto a fondamento delle istituzioni democratiche repubblicane secondo quanto previsto dall'art 97 secondo comma ed espressione di una libera scelta dei cittadini ai sensi dell'art 4 secondo comma , si ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 8 primo comma lett. a) del decreto legislativo 235/12 in relazione all'art 7 comma 1 lettera c) perché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione, e dell'art 8 comma prima del D.Lgs. 3.12.2012 n. 235 in quanto in violazione dell'art 25 e del primo comma dell'art 117 (in relazione all'art 7 CEDU) della Costituzione ,non prevedendo la sospensione solo per sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la loro entrata in vigore .

Ritiene, infine, questo collegio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale anche dell'art 1 comma 1 lett b) in relazione all'art 7 comma 1 lett. c) del D.lgs 235/12 e all'art 8 comma 1 lett a) in violazione degli artt. 3,51,76 e 77 della Costituzione ed in **evidente disparità di trattamento** non prevedendo la norma per gli eletti al Consiglio Regionale, ai fini della sospensione dalla carica in caso di condanna per uno dei delitti previsti (abuso d'ufficio) una soglia di pena superiore a due anni come è per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità ,non essendo prevista soglia alcuna.

Il decreto legislativo infatti senza motivazione alcuna differenzia gli eletti al governo ed al parlamento rispetto a quelli alle cariche regionali prevedendo ai fini della incandidabilità e della impossibilità a ricoprire la carica di Presidente della Regione ,consigliere regionale o assessore una sentenza di condanna definitiva per il reato di abuso di ufficio (che qui interessa) , mentre per la incandidabilità temporanea dei deputati , senatori e parlamentari europei ,prevede una sentenza di condanna definitiva a pena superiore a due anni di reclusione .La sentenza di condanna non definitiva per taluni reati tra cui l'abuso di ufficio,sempre senza riferimento alla pena superiore ai due anni di reclusione, è poi prevista all'art 8 del



decreto legislativo ,senza alcun riscontro nella legge delega ,per la sospensione dalla carica degli eletti nell'Ente territoriale.

Non può a tal fine argomentarsi per sostenere la razionalità della scelta legislativa, che le cariche in questione sono differenti ,in quanto non vi è ragione alcuna per trattare più severamente gli organi locali rispetto a quelli nazionali, essendo se mai necessario il contrario, attesa la maggiore estensione del mandato elettorale, e avendo comunque anche gli organi regionali funzioni legislative .Vi è quindi una evidente e palese, nonché ingiustificata disparità di trattamento degli eletti.

Quanto al *periculum in mora*:

Ritiene il collegio che la sospensione riguardante il De Luca comporterebbe la lesione irreversibile del suo diritto soggettivo all'elettorato passivo, posto il limite temporale del mandato elettivo. L'applicazione della sospensione, nell'elevato dubbio di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate, comprimendo l'esercizio delle elettorato passivo e del libero svolgimento del mandato elettorale, comporterebbe un danno non riparabile né risarcibile.

Si impone pertanto, in attesa della decisione della Corte Costituzionale, la sospensione cautelativa del provvedimento sospensivo del Presidente del Consiglio dei Ministri con previsione della prosecuzione del presente giudizio cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla pronuncia della Corte.

In tali termini, va quindi modificato il provvedimento emesso *inaudita altera parte* dal Presidente della I sezione civile del 02.07.15.

PQM

Il Tribunale:


- dichiara rilevante e non manifestamente infondata le questioni di legittimità costituzionale:

1) **dell'art 8 primo comma del d.lgs. 3.12.2012 n. 235** perché, in violazione degli artt. 76 e 77 della Carta Costituzionale ,dispone la sospensione dalla carica di Presidente della Regione Campania (per quanto qui rileva) a



seguito di condanna non definitiva , e perché manca il riferimento a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi ,successiva alla candidatura o all'affidamento della carica,così eccedendo i limiti della delega conferita dall'art 1 comma 64 lett. m) della legge 190 del 6.12.2012.

- 2) **dell'art 8 comma primo del D.Lgs. 3.12.2012 n. 235** in quanto, in violazione del secondo comma dell'art 25 e del primo comma dell'art 117 (in relazione all'art 7 CEDU) della Costituzione , non prevede la sospensione solo per sentenze di condanna relative a reati consumati dopo la entrata in vigore del predetto art. 8;
 - 3) **dell'art 8 comma primo del D.Lgs. 3.12.2012 n. 235** in relazione all'art 7 primo comma lett c), in quanto la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con gli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97 secondo comma della Costituzione.
 - 4) **dell'art. 1, comma 1, lett. b) in relazione all'art 7 comma 1 lett c) e all'art 8 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 235/12** perché in violazione degli artt. 3, 51, 76 e 77 della Costituzione ed in evidente disparità di trattamento , non prevede per gli eletti al Consiglio Regionale , ai fini della sospensione dalla carica in caso di condanna per uno dei delitti previsti (abuso d'ufficio), una soglia di pena superiore a due anni come è per i parlamentari nazionali ed europei ai fini dell'incandidabilità.
- dichiara inammissibile l'intervento del Movimento di Difesa del cittadino , di Antonio Longo e della Regione Campania .
 - in parziale modifica del decreto del Presidente di questa sezione del 2.7.15, accoglie provvisoriamente la domanda cautelare e sospende gli effetti dell'impugnato provvedimento (DPCM 26.6.2015) fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale;
 - dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale .



Si comunichi .

Così deciso nella camera di consiglio del 17.7.15

Il Presidente.....

Il Giudice a latere.....

Il Giudice estensore.....

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA
Oggi 22 LUG 2015
Il Funzionario Giudiziario/Il Cancelliere

Franca Abaterusso
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FRANCA ABATERUSSO

